



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**TESTO COORDINATO ED INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 22 DICEMBRE 2011 E N. 20 DEL 06 MARZO 2012**

In vigore dal 24/03/2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Canone

I. Il Comune di Genova, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lett. h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dall'art. 31, comma 20 della Legge 448/98, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

II. Il canone di cui al comma precedente viene istituito in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, la cui applicazione cessa contestualmente all'entrata in vigore del canone.

Art. 2 - Oggetto del regolamento.

I. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446 e successive modificazioni.

II. Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono su suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

III. Sono comprese nelle aree assoggettate al canone anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Genova, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, ed approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.01.1994.

IV. Il canone si applica anche agli spazi ed aree privati purché gravati da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I. Principi generali.

Art. 3 - Concessione di occupazione.

I. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione alla Sezione territorialmente competente del Comando di Polizia Municipale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12 e la possibilità di motivato rigetto dell'istanza.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

II. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, previa identificazione del richiedente alla Sezione territorialmente competente del Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 28. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione.

I. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico o dati in concessione ad uso parcheggio a pagamento (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune.

La concessione ad occupare il suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere è rilasciata esclusivamente al proprietario dell'immobile. In presenza di più proprietari il provvedimento di Occupazione Suolo è rilasciato ad unico loro rappresentante dagli stessi designato. Quando l'intervento edilizio riguardi un condominio, la concessione ad occupare il suolo pubblico è rilasciata all'amministratore condominiale.

La domanda, redatta in carta legale, va presentata ai competenti Uffici secondo le modalità stabilite con provvedimento dei dirigenti competenti per materia. Al fine di salvaguardare il decoro urbano e l'incolumità pubblica, in relazione sia alla circolazione dei pedoni sia alla velocità dei veicoli, la Giunta comunale definisce le linee guida, anche in riferimento alle singole aree cittadine, da osservarsi nel determinare la durata dell'occupazione e nella delimitazione delle aree di ingombro dei ponteggi e delle aree di cantiere, le modalità di controllo, nonché le misure organizzative dirette a semplificare il procedimento, a ridurre i tempi di rilascio stabilendo, ove ritenuto opportuno, che le concessioni siano rilasciate previo parere di apposita conferenza interna che prevede la presenza del dirigente responsabile e dei funzionari competenti in materia di lavori pubblici e della polizia municipale e/o della mobilità.

II. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, nonché il riferimento al numero civico dell'immobile per quale i lavori edilizi saranno realizzati. Nel caso in cui l'area oggetto di Occupazione Suolo non afferisca ad un numero civico preciso, si indicheranno i numeri civici adiacenti o frontali.
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, in particolare se le finalità dell'occupazione discendano dalla necessità di effettuare lavori edilizi, la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le modalità di utilizzazione dell'area nonché la descrizione dei lavori da eseguire che richiedono l'ausilio di un ponteggio o di un'area di cantiere e il relativo crono programma. Nel caso in cui il richiedente intenda utilizzare il ponteggio o la recinzione di cantiere anche per sorreggere impianti pubblicitari, la relativa istanza deve essere presentata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le

vigenti tariffe. La cauzione dovrà essere rimborsata entro e non oltre i 90 giorni dalla fine dell'occupazione suolo.

III. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica in copia cartacea. In ogni modo si dovrà aggiungere copia su supporto digitale, le cui specifiche sono determinate dal Dirigente competente. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nella fattispecie dalla Legge 241/1990

IV. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

V. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°102 del 27.07.1998. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n° 241.

VI. Per le occupazioni di suolo pubblico strumentali alle attività commerciali, richieste collettivamente dai C.I.V., le pratiche per il rilascio delle concessioni potranno essere presentate – onde seguire un iter accelerato analogo a quello delle altre attività economiche – presso lo sportello unico delle imprese.

VII. La concessione di suolo per lo svolgimento di manifestazioni commerciali straordinarie a iniziativa privata viene rilasciata al solo soggetto promotore selezionato con procedura pubblica; tale soggetto privato provvede a distribuire gli spazi tra gli operatori assicurando procedure trasparenti e parità di trattamento, assumendo in prima persona tutte le responsabilità per ogni violazione alle normative pertinenti sull'area ad esso concessa. Tale soggetto addebita agli operatori partecipanti un importo a titolo di rimborso degli oneri di concessione pari al canone oltre ad un eventuale importo a titolo di rimborso spese per l'organizzazione e la promozione della manifestazione straordinaria nella misura massima pari all'importo del canone.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione.

I. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico in particolare, se le finalità di occupazione discendono dalla effettuazione di lavori edilizi, l'ufficio deve tenere conto dell'effettiva necessità di ingombro rispetto alla tipologia di intervento e dello stato di avanzamento lavori previsto nel crono programma, nonché della tipologia dei lavori che devono necessariamente richiedere l'ausilio del ponteggio e di un'area di cantiere. Nella concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione e l'entità del canone dovuto. L'atto di concessione deve essere obbligatoriamente conservato presso l'esercizio ovvero presso la sede legale del titolare e deve essere esibito su richiesta degli addetti all'accertamento.

II. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione medesima ha efficacia solo dopo il suo ritiro. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata a sanatoria. Su richiesta dell'interessato l'atto di concessione è spedito per posta o via fax a cura dell'ufficio comunale competente, quando sull'atto non gravino spese per marche da bollo e/o diritti di segreteria.

Nei casi di richiesta inviata tramite il portale dei servizi on line il relativo atto di concessione, firmato digitalmente, sarà trasmesso ai sensi di legge tramite le procedure informatiche in atto.

III. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.

IV. La concessione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 Comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

V. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

VI. Al termine del periodo di consentita occupazione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

VII. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

VIII. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

IX. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicato al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

X. Per quanto concerne le occupazioni destinate alla raccolta di fondi ed alle manifestazioni musicali inferiori alle sei ore, è sufficiente la comunicazione alla competente sezione di Polizia Municipale, senza rilascio di atto formale, manifestandosi in questa fattispecie la forma del silenzio assenso.

Art. 7 - Durata e carattere dell'occupazione.

I. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area. Sono altresì temporanee le occupazioni richieste per effettuare lavori edilizi, indipendentemente dalla loro durata, e quelle d'urgenza rilasciate per ragioni di pubblica incolumità.

II. Per le Occupazioni temporanee richieste per effettuare lavori edilizi, la durata massima dell'occupazione

suolo, comprensiva di eventuale provvedimento di proroga, non può eccedere quanto stabilito nel vigente Regolamento Edilizio Comunale in merito ai termini massimi per l'esecuzione dei lavori a seconda delle diverse tipologie di intervento.

Art. 8 - Occupazioni abusive.

I. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

II. Sono altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

III. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere - secondo le modalità del successivo art. 10 - i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

IV. In caso di occupazione abusiva - fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 36 - si applica la tariffa base di occupazione suolo, soprassuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni, maggiorata a titolo di indennità del 50%, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Capo II. Prescrizioni tecniche.

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.

I. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini temporali per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

I. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 36 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.

I. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, le concessioni di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali.

I. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 D. L.vo 285/1992 "N.C.d.S.", non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d), del presente regolamento non abbiano durata superiore a 6 ore e a condizione che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 3. Il

termine "occasionali" di cui al periodo precedente va inteso di norma con riferimento ad occupazioni di durata giornaliera, per cui la richiesta di occupazioni per due o più giorni consecutivi comporta l'assoggettamento al canone. La richiesta di occupazioni temporanee occasionali di pronto intervento destinate all'effettuazione di soste operative con veicoli non eccezionali o non eccedenti i limiti indicati dagli artt. 61 e 62 D. L.vo 285/1992 "N.C.d.S." di durata superiore alle 6 ore o di due o più giorni consecutivi (fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi) comporta la comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente e l'assoggettamento al canone di cui al Titolo III. La durata dell'occupazione è stabilita sulla base di valutazioni congiunte tra Polizia Municipale e Ditte richiedenti. In relazione a particolari eventi o caratteristiche dei lavori, non individuabili al momento della prima richiesta, si potrà procedere ad una proroga la cui durata e modalità saranno stabilite sulla base delle esigenze delle parti interessate. Alle occupazioni occasionali sono assimilate anche tutte quelle relative allo svolgimento di attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (quali ad esempio: lavori con piattaforme, impalcati, passerelle, ponteggi non poggianti al suolo, scale portatili a pioli, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ecc.).

II. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità e con la sola comunicazione preventiva alla sezione territoriale della Polizia Municipale da effettuarsi prima di ogni effettiva occupazione.

Art. 13 - Obblighi del concessionario.

I. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. E' ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione. Per l'occupazione di suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere è ammessa la trasmissibilità della titolarità dell'atto di concessione in caso alienazione dell'immobile, di successione mortis causa.

II. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia degli stessi.

III. L'apposizione sul suolo pubblico oggetto di concessione di elementi di decoro con piante e affini, obbliga il concessionario alla loro tenuta in idonee condizioni di sviluppo biologico, non essendo consentita l'esposizione al pubblico di piante degradate o morte. L'inosservanza è sanzionabile, e presupposto della decadenza della concessione stessa. Per le concessioni di tipo commerciale, dovrà essere garantito il decoro e la pulizia dell'area in concessione e degli spazi individuati come pertinenti e ad essa esterni.

IV. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'ufficio comunale competente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In ogni modo l'area occupata dovrà essere sempre restituita al termine dell'occupazione medesima nelle condizioni preesistenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36.

V. E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione.

I. Costituiscono cause di decadenza della concessione:

- a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e, nel caso di Occupazione Suolo richiesta per effettuare lavori, la mancata esecuzione dei lavori o la mancata conclusione degli stessi nei termini previsti nonché la conclusione dei lavori che comportano l'ausilio di ponteggi o aree di cantiere anche quando non possa essere dichiarata la fine dei lavori.
- g) l'aver commesso per tre volte nell'arco di 12 mesi gravi violazioni al rispetto all'igiene del suolo abitato e alle regole relative al deposito dei rifiuti.

II. La casistica suindicata sub d) si intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale fatta salva in questo contesto la prevalenza dell'attività commerciale autorizzata.

III. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica salvo il caso di variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica fatta salva la voltura in subentro
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione

all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 15 - Revoca della concessione.

I. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 16 - Proroga e Rinnovo della concessione.

I. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

II. Per le occupazioni temporanee richieste per effettuare lavori edilizi, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini indicati nella prima autorizzazione e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 7, comma II del presente Regolamento, il titolare dell'autorizzazione presenta, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga. Tale istanza deve indicare la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, nonché le ragioni che la supportano. L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico per effettuare lavori edilizi può essere prorogata una sola volta.

III. In caso di proroga si applica la tipologia di tariffa iniziale dell'occupazione, prescindendo dal periodo di precedente occupazione.

IV. L'autorizzazione alla posa in opera di cartellonistica pubblicitaria su ponteggi / recinzioni è rilasciata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

V. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio di qualunque provvedimento di proroga o di rinnovo.

Capo III. Tipologie di occupazione.

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

I. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda all'art. 26 del Regolamento di Polizia Comunale e alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

II. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc., nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 del Regolamento di Polizia Comunale.

III. Sono ricomprese in queste tipologie le occupazioni per scavi e rotture suolo relativamente alla fattispecie dei cantieri mobili disciplinati specificatamente dall'art. 18 del Regolamento comunale per la rottura suolo e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali.

Art. 18 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

I. Per ottenere la concessione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Polizia Comunale e alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

II. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento di Polizia Comunale.

Art. 19 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

I. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dagli art. 74 e segg. del Regolamento Edilizio Comunale e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 20 - Passi carrabili.

I. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

II. Per passo carrabile si intende quello definito dalle predette norme legislative e regolamentari del codice della strada. Il canone per le occupazioni in questione, determinato dalla superficie ottenuta con la moltiplicazione della larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale", consegue alla disponibilità dell'area antistante per il proprietario frontista.

III. Il cartello segnaletico di divieto di sosta per tutti i passi carrabili dovrà essere quello previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada (art. 22 c. 3 D.Lgs. 30.4.92, n. 285 - Art. 120 Figura II 78 del D.P.R. 16.12.92, n. 495)¹.

¹ INTEGRAZIONE ALL'ART. 20 C. III DISPOSTA CON D.D. N. 2008/127/0.0./29:

1) I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili dovranno essere esclusivamente quelli consegnati dal Comune di Genova ai titolari all'atto del rilascio della concessione la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3 D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e art. 120 D.P.R. 495 del 16.12.1992;

2) Non potrà essere esposto più di un cartello per varco e/o passo;

3) Il cartello segnaletico a suo tempo consegnato dovrà essere restituito al Comune di Genova in occasione di eventuale cessazione della concessione.

IV. Per i passi carrabili ad uso cantiere si applica la disciplina delle occupazioni permanenti in caso di occupazione non inferiore all'anno. Per quelli di durata inferiore all'anno vige la normativa delle occupazioni temporanee.

V. Il rilascio della concessione per l'apertura di un passo carrabile ovvero per l'utilizzazione di un accesso a raso è consentita solo in capo al proprietario del fondo ed in presenza di più proprietari ad unico loro rappresentante;

VI. In esecuzione a quanto previsto dall'art. 23 comma 2) del vigente REGOLAMENTO PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE MUNICIPALI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 19/12/2006, gli oneri del futuro ripristino per le manomissioni di suolo pubblico finalizzate all'apertura di varchi carrabili, dovranno essere commisurate al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari ad una annualità del canone dovuto per l'anno di riferimento.

VII. L'eventuale installazione di dissuasori di sosta e/o tracciatura di segnaletica orizzontale, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

VIII. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del vigente REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI – ECOGRAFICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 525/90 e successive modifiche, in ordine alla necessità di dotare il passo o varco carrabile di numerazione civica da indicare obbligatoriamente sul provvedimento di concessione, qualora i passi e occupazioni ricadano nell'ipotesi di esclusione dall'obbligo di numerazione civica, gli stessi devono essere individuati con l'indicazione della particella catastale corrispondente sul provvedimento di concessione e/o autorizzazione.

Art. 21 - Attività di noleggio/custodia.

I. Coloro che esercitano attività "artigianali" di noleggio (es. pattini e biciclette) e custodia (es. caschi) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 22 - Mestieri girovagli/artistici e banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

I. Le occupazioni realizzate a mezzo di mestieri girovagli/artistici e banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal competente ufficio comunale.

II. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture private.

I. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

II -Le occupazioni in questione sono soggette, oltre al canone stabilito convenzionalmente, al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

III – In caso di temporanea occupazione con altra attività delle aree concesse per parcheggio di autovetture private, le concessioni temporanee verranno rilasciate dalla Civica Amministrazione, fatto salvo un indennizzo proporzionato al canone di concessione.

Art.24 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

I. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 25 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

I. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

II. Le modalità di concessione sono determinate dalla normativa regionale in materia di commercio e dal regolamento comunale pertinente.

III. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per precedenti occupazioni munite di concessioni eventualmente ancora valide, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

IV – Le esposizioni esterne ai chioschi per rivendita di giornali e riviste possono essere autorizzate solo nel rispetto del decoro urbano e comunque devono essere strutturate con apposite rastrelliere.

V - Le concessioni permanenti per chioschi e dehors hanno validità annuale dalla data del rilascio, rinnovabile automaticamente, salvo revoca o decadenza, o disdetta comunicata dal Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, o dal Concessionario almeno 30 giorni prima. Le concessioni in discorso non possono essere rinnovate per oltre dieci anni dalla data del rilascio, ed alla scadenza è necessario presentare nuova istanza di concessione.

Art. 26 - Affissioni e pubblicità.

I. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. In caso di autorizzazione alla pubblicità e/o affissione rilasciata ai concessionari, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità ed affissioni.

II. Per quel che concerne le concessioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Comunale e di applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 27 - Distributori di carburanti.

I. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 28 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

I. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla

presentazione della domanda presso l'ufficio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 29 - Norma di rinvio.

I. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia ed alle successive eventuali modifiche, nonché a piani attuativi e particolareggiati di zona per la disciplina di specifiche tipologie di occupazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

Capo I. Modalità applicative

Art. 30 - Criteri di imposizione per le occupazioni non commerciali.

I. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

II. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, fatto salvo il primo anno di occupazione in cui può essere versato con l'applicazione delle tariffe giornaliere. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione.

III. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato nell'allegato B1 quale parte integrante del presente regolamento.

IV. Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

V. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, con la quale viene stabilita la superficie su cui determinare il canone.

VI. Le occupazioni eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

VII. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Art. 30 bis - Criteri di imposizione per le occupazioni commerciali.

I. Le occupazioni di suolo pubblico o privato sottoposto a pubblico passaggio con finalità commerciale sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

II. Il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione, alla superficie occupata e alla categoria tariffaria legata alla classificazione delle strade cittadine. Per le occupazioni permanenti la tariffa è annuale, con eccezione dei dehors, che hanno tariffa mensile.

III. La classificazione stradale è definita in base alla valutazione di attrattività commerciale delle aree cittadine, ed è diversificata in base alla tipologia di occupazione commerciale. In particolare la classificazione è definita:

- dalla zonizzazione del Piano Comunale per la somministrazione di bevande ed alimenti per quanto riguarda i dehors;
- dall'allegato B1 per la classificazione delle strade su cui insistono i chioschi e i mercati scoperti permanenti, le occupazioni suolo fuori mercato e di promozione prodotti;

- dall'allegato B2 per la classificazione in 5 categorie delle strade su cui insistono i mercati merci varie settimanali e bisettimanali;
- dall'allegato B3 per la classificazione delle strade su cui insistono le fiere. Con provvedimento dirigenziale si possono modificare le indicazioni per zone o per classi di specifici ambiti viari qualora gli stessi risultino essere degradati rispetto ad indicatori socio-economici, e pertanto non più rispondenti alla classificazione effettuata con il presente regolamento. Per le manifestazioni private ad iniziativa privata di cui all'art. 5 comma VII, il criterio di tariffazione segue la dimensione desunta dal numero dei posteggi occupati.

IV. Con delibera della Giunta Comunale può essere approvata la sperimentazione della costituzione di nuovi mercati merci varie settimanali o bisettimanali, per la quale può essere prevista l'esenzione parziale o totale del canone per un massimo di edizioni fissato nel provvedimento medesimo.

Terminato il periodo di sperimentazione si provvederà alla classificazione definitiva della viabilità del nuovo mercato con apposito provvedimento dirigenziale.

V. Nell'ambito della stessa fiera i posteggi hanno diversa tariffa a seconda della classificazione della strada su cui sono posizionati. Le fiere con durata superiore ad un giorno ed inferiore ai 3 giorni beneficiano di una riduzione tariffaria del 50% per il primo giorno; quelle che durano tre o più giorni beneficiano di una riduzione del 20% per i giorni successivi al primo.

VI. Se per le condizioni meteorologiche proibitive non è possibile effettuare la fiera, a fronte di provvedimento dirigenziale di presa d'atto, il canone viene trattenuto in acconto, e la fiera viene rinviata a data successiva. Se non viene rinviata ma viene annullata, il canone va in acconto per l'anno successivo. Se, pur in condizioni avverse attestata con apposito provvedimento dirigenziale, la fiera viene comunque realizzata, per l'operatore che non partecipa, il canone versato anticipatamente viene trattenuto come acconto per l'anno successivo e l'assenza non verrà computata ai fini del calcolo delle presenze obbligatorie per il mantenimento dell'autorizzazione. Gli operatori che comunque procedano ad insediare il banco di vendita, beneficiano della riduzione del canone del 50%, da scomputare dal canone dovuto per l'edizione successiva. Per l'applicazione degli acconti di cui sopra è necessario il relativo provvedimento dirigenziale.

VII. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

VIII. Il canone per i dehors è ridotto del 20%, a valutazione della Conferenza dei Servizi, per le fattispecie in cui occorra compiere rilevanti interventi per consentire l'accesso ai disabili.

IX. Lo stesso canone è ridotto del 15% quando sull'area del dehors viene svolto un mercato settimanale di merci varie; del 30% se il mercato ha cadenza bisettimanale.

X. L'operatore può richiedere la concessione dello stesso dehors, in periodi diversi dello stessa annualità, con regimi tariffari diversi (tavolini, e dehors con pareti).

Art. 31 - Versamento del canone per le occupazioni non commerciali.

I. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato previa autoliquidazione da parte del concessionario al Comune di Genova ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. Il pagamento del canone può essere effettuato tramite posta a mezzo di c/c postale, MAV, oppure nelle altre forme stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Se l'importo del canone è superiore ad Euro 516,45 - deve essere versato per metà entro il 31 marzo e l'altra metà in due rate d'importo uguale entro il 30 giugno e 30 settembre. In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

I bis. "Principi in materia di rateizzazione"

1) Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento e

liquidazione nonché delle somme soggette a riscossione coattiva, nelle modalità previste dalla normativa in materia.

2) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva.

3) La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
- applicazione degli interessi come previsto dall'art. 21 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 in caso di dilazione concessa su cartelle di pagamento e applicazione degli interessi stabiliti dal Comune sulla base dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006 n. 296 in caso di dilazione concessa su altri provvedimenti. In caso di concessione della dilazione su istanza presentata oltre la scadenza del termine di pagamento, si applicano fino alla data di presentazione dell'istanza stessa gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602;
- prestazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori a 25.822,84 Euro oppure, in caso di dilazione maggiore di un anno, anche per i debiti compresi tra 10.324,14 e 25.822,84 Euro, mediante fideiussione bancaria o polizza scadente un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia dovrà essere rilasciata o da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'I.S.V.A.P., e dovrà contenere fra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione e il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il debito non può più essere rateizzato.

II. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

III. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese - pari al vigente tasso legale maggiorato di un punto percentuale, ragguagliato su base giornaliera. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

IV. Il canone è dovuto anche per gli anni successivi fino alla scadenza della concessione in assenza di denuncia di variazione del concessionario, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre.

V. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera con esclusione del risarcimento di eventuali danni. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta.

VI. L'importo complessivo del totale del canone dovuto va arrotondato per difetto o per eccesso all'euro corrispondente. Se l'importo è uguale o superiore a cinquanta centesimi, lo stesso va arrotondato all'euro superiore.

VII. E' ammessa, ai sensi dell'art. 8 c.1 della Legge 27.7.2000, n.212, la compensazione tra entrate nel pagamento del canone di cui al presente regolamento.

VIII. La compensazione di cui al comma precedente potrà essere attuata, nel rispetto delle scadenze di pagamento fissate dal presente regolamento, con partite indebitamente pagate dal debitore e riconosciute non dovute dal Comune.

IX. Nel caso di eventi di carattere eccezionale, in grado di ostacolare l'utilità del servizio per cui viene corrisposto il canone, la Giunta Comunale può prevedere agevolazioni e/o proroghe delle scadenze.

X. Non si procede alla riscossione coattiva del canone in caso di importi non superiori a Euro 10,50.

Art. 31 bis - Versamento del canone delle occupazioni commerciali.

I. Per le occupazioni dei posteggi dei mercati di merci varie, dei mercati scoperti il canone viene versato con bonifico bancario entro il bimestre di competenza.

II. Il mancato pagamento entro i termini di scadenza di 3 bimestri è causa di decadenza delle autorizzazioni e concessioni relative. A fronte del mancato pagamento del secondo bimestre l'ufficio invia formale diffida.

Dopo il terzo bimestre inevaso viene avviato il procedimento di decadenza con termine di 60 giorni per la conclusione. Il procedimento è archiviato se entro quest'ultimo termine la morosità viene estinta senza dilazioni e/o rateizzazioni.

III. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base giornaliera.

IV. Il canone per le occupazioni permanenti di dehors e chioschi e per le occupazioni suolo fuori mercato deve essere versato dal concessionario per il primo anno con bonifico bancario sull'apposito conto corrente intestato al Comune di Genova, e successivamente con versamento secondo le modalità di cui all'art. 31, comma I.

V. Eventuali lavori di pubblico interesse eseguiti dal concessionario e concordati con l'ufficio concedente possono essere scomputati dai canoni.

VI. Per le fiere il pagamento del canone è anticipato a pena di esclusione dalla manifestazione, e viene appositamente richiesto dalla Direzione competente.

VII. Il canone è dovuto anche per gli anni successivi fino alla scadenza della concessione in assenza di denuncia di variazione del concessionario, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre.

VIII. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera con esclusione del risarcimento di eventuali danni. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta.

IX. L'importo complessivo del totale del canone dovuto va arrotondato per difetto o per eccesso all'euro corrispondente. Se l'importo è uguale o superiore a cinquanta centesimi, lo stesso va arrotondato all'euro superiore.

X. E' ammessa, ai sensi dell'art. 8 c.1 della Legge 27.7.2000, n.212, la compensazione tra entrate nel pagamento del canone di cui al presente regolamento.

XI. La compensazione di cui al comma precedente potrà essere attuata, nel rispetto delle scadenze di pagamento fissate dal presente regolamento, con partite indebitamente pagate dal debitore e riconosciute non dovute dal Comune.

XII. Non si procede alla riscossione coattiva del canone in caso di importi inferiori a Euro 50,00.

XIII. Il sistema di pagamento e le singole tariffe possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, restando riservata alla deliberazione del Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. "f" D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Art. 32 - Riscossione del canone.

I. Il servizio per l'accertamento e per la riscossione del canone di cui al presente regolamento è gestito direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446. La riscossione coattiva verrà effettuata nelle modalità consentite dalla vigente normativa in materia.

Art. 33 - Soggetto passivo.

I. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

II. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

III. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 34 - Riduzioni.

I. Alle occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio si applica la riduzione del 30 % sulle tariffe di cui ai punti I, III, IX e X dell'allegato A1) al presente regolamento.

Ibis. Nelle tipologie di cui al comma 1 devono intendersi ricomprese aree con superficie minima pari a 1 mq., determinata secondo i criteri previsti dall'art.20 c.II.

II. E' concessa una riduzione del 50% sul canone a chi occupa aree ubicate in strade di IV categoria con attività concordate con la Civica Amministrazione e finalizzate all'incremento dell'occupazione giovanile.

III. Le tariffe del canone di cui al presente regolamento – con esclusione di quelle rivolte agli operatori commerciali - sono ridotte del 15% in caso di pagamento effettuato entro le scadenze fissate dal regolamento medesimo e del 10% in caso di pagamento entro un mese dalle suddette scadenze.

IV. Il canone potrà essere ridotto in misura proporzionale, con riferimento al periodo di mancato utilizzo, per lavori eseguiti dalla Civica Amministrazione.

Art. 35 - Tipologie di occupazioni non soggette al canone.

I. Non sono soggette al canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività economiche di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 3 giorni;

a1) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari;

a2) occupazioni di passi carrabili per le quali è stata corrisposta in via anticipata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a titolo di affrancazione anche in caso di passi carrabili oggetto di volturazione della concessione e/o della autorizzazione.

b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Comunale;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;
- h) esercizio di attività di cui all'art. 22 non comportanti attività economiche di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;
- j) occupazioni con griglie, lucernai, vetrocementi ed intercapedini;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile ivi comprese le tende da sole per abitazioni;
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato - ai sensi del vigente Codice della Strada - dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 14.01.1994;
- m) occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, fatta eccezione per gli espositori di merci e commerciali in genere;
- n) occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni permanenti per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Euro 10,33;
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) occupazioni di aree cimiteriali;
- x) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente;
- y) occupazioni per le quali sia previsto un intervento coordinato e congiunto di carattere pubblico e privato, o privato di interesse pubblico, in occasione di eventi cittadini, nonché di manifestazioni a carattere commerciale straordinarie quali quelle concordate con i Centri Integrati di Via (CIV), oggetto di accordi di collaborazione, così come approvato con delibera di Giunta, che prevedano espressamente la predetta esenzione, ed occupazioni destinate in via esclusiva a servizio pubblico di arredo urbano.
- z) occupazioni con tende fisse e retrattili.

II. Il canone non si applica, in analogia a quanto già previsto per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.127 dell'11.2.99, così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 28 dell'11.3.99 a cura della Direzione Tributi, per le

occupazioni relative ad interventi edilizi volti al recupero immobiliare nell'ambito del centro storico, così come delimitato dall'allegata planimetria, Allegato C al presente regolamento.

In ogni caso la non applicazione del canone per i casi di cui sopra ha valore solo per i primi sei mesi di occupazione, trascorso il quale il canone si applica per i successivi tre mesi nella misura corrispondente al 50% delle tariffe vigenti, dopodiché -in caso di ulteriore prolungata occupazione il canone si applica con le tariffe di cui all'allegato A2) del presente regolamento. Negli interventi edilizi volti al recupero immobiliare di cui sopra devono comprendersi anche quelli di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, che non comportino modifiche della sagoma (intendendosi per tale il profilo della costruzione sia in pianta che in elevazione comprensivo di tutti gli elementi aggettanti) e delle caratteristiche architettonico - compositive delle facciate e delle coperture dell'edificio esistente. Tali interventi non devono essere in contrasto con lo strumento urbanistico comunale.

Godono delle stesse agevolazioni gli interventi volti alla rimozione delle superfetazioni e/o al ripristino dei caratteri architettonici originari e quelli finalizzati a realizzare decrementi di volume o di superficie per motivi igienico sanitari o tecnologico - funzionali espressamente consentiti e disciplinati con puntuali modalità tecnico-formali dagli Strumenti Urbanistici Comunali.

II bis. Il canone, per quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 15 settembre 2009 e dalla Decisione di Giunta n. 4 del 21/01/2010, non si applica per le occupazioni relative agli interventi edilizi riguardanti la riqualificazione del tessuto edilizio esistente: Intervento sulle facciate degli edifici volti al recupero immobiliare nell'ambito di Cornigliano, così come delimitato dall'allegata planimetria, costituente Allegato D al presente regolamento.

In ogni caso la non applicazione del canone per ogni singolo cantiere sarà limitata temporalmente al periodo di durata dei lavori dichiarato nelle DIA, e comunque avrà una durata massima di dodici mesi dall'inizio dei lavori, per coloro i quali aderiranno al bando in corso di redazione per la concessione del contributo in conto capitale.

III. La non assoggettabilità al canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui al Titolo II del presente regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

Art. 35 bis Commisurazione del canone per occupazioni particolari.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, tenuto conto della natura contrattuale del canone il Comune, con deliberazione della Giunta, può stipulare con terzi, che realizzano infrastrutture, e/o opere pubbliche destinate a servizi di pubblica utilità, convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità e/o lavori ed opere pubbliche, il cui valore è determinato nella convenzione stessa. Delle convenzioni sarà data informativa al Consiglio Comunale.

Art. 36 - Sanzioni e contenzioso.

I. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti l'ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede ad avviare il procedimento per la decadenza della concessione con termine di conclusione non superiore a giorni 60. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale su base giornaliera. In caso di occupazioni temporanee le sanzioni si applicano sulla tariffa base riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni.

II. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche in caso di eventuali inottemperanze relative ad occupazioni ex art. 12 (occasionalmente) o art. 4 (di urgenza), sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare pari al doppio della somma stabilita all'art. 8 c. IV del presente regolamento. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 L.689/'81 è commisurato ad 1/3 degli importi così risultanti. Sono fatte salve le sanzioni stabilite

dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.4.92, n.285 e quelle previste dalla L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 Testo Unico del Commercio che prevalgono in base alla potestà legislativa esclusiva regionale in materia di commercio attribuita dall'art. 117 Cost.”

III. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni.

IV. Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

V. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà riscosso con gli strumenti consentiti dalla vigente normativa, previa formale messa in mora del debitore con intimazione scritta al versamento del canone dovuto.

Art. 37 - Diritto di interpello.

I. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

II. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

III. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma I.

Capo II. Tariffe del canone.

Art. 38 - Criteri di fissazione.

I. Le tariffe vengono stabilite con le modalità previste dall'art. 54 del D.Lgs. 446/97. Eventuali modifiche saranno fissate annualmente con deliberazione da adottarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 54 del D.Lgs. 446/97.

II. Le tariffe vigenti sono quelle determinate agli allegati A1) e A2) al presente regolamento.

Art. 39 - Modalità tariffarie.

I. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, mercati, impianti pubblicitari, ecc.) a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento.

II . Per quanto concerne specificatamente gli impianti pubblicitari si rinvia alle vigenti disposizioni normative di cui agli artt. 9 comma 7 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e 28 del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità, nonché alle successive eventuali modifiche delle predette norme.

III . In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, vige il principio di assorbimento dell'occupazione sottostante o soprastante da parte di quello del corrispondente suolo. Pertanto si assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione della relativa tariffa.

Capo III. Prescrizioni finali.

Art. 40 – Disposizioni finali

I. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

II. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle vigenti nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

Art. 41 - Vigenza del regolamento e norme transitorie.

I. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui all'allegato 1, sono ultimati secondo disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, anche con riferimento alla durata ed alle eventuali proroghe.